

Allenatori dilettanti norme di tesseramento (da Calcio Illustrato ottobre 2010)

Come ogni Stagione Sportiva, tra le norme in materia di tesseramento in ambito dilettantistico e giovanile particolare attenzione va riservata alle procedure che riguardano gli Allenatori che, a seconda della categoria di destinazione, devono conseguire l'adeguata abilitazione ufficiale.

La materia riveste una importanza assoluta, anche perché è disciplinata - per i vari ambiti operativi - da disposizioni contenute nelle Noif (art. 23, art. 38 e art. 66) e nel Regolamento del Settore Tecnico Federale, riprese e approfondite dalla Lega Nazionale Dilettanti all'interno del proprio Regolamento (art. 40), unitamente ad apposite Circolari (n. 12 della Stagione Sportiva 2009-2010) e Comunicati Ufficiali (n. 1 di ogni Stagione Sportiva). In concreto: le Società possono avvalersi, tranne alcune eccezioni, esclusivamente della collaborazione di Tecnici iscritti negli elenchi, negli albi e ruoli del Settore Tecnico, i quali - per esercitare la propria attività - devono obbligatoriamente richiedere il tesseramento in favore delle Società per cui intendono prestare la loro opera.

L'obbligatorietà del Tecnico abilitato si lega alla tipologia di Campionato e alla specificità della disciplina sportiva. Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, di 1ª e di 2ª Categoria, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, ad esempio, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali degli Allenatori. Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente a quelle Società che, promosse in 2ª Categoria o al Campionato di Serie B di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Tale 'dispensa', per analogia, si può applicare anche a quei club che, ammessi al Campionato di Serie C1 di Calcio a Cinque, vogliono continuare il rapporto di collaborazione con il tecnico temporaneamente non abilitato per la categoria e che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. Questo perché le Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C o di Serie C1 maschile devono necessariamente affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali degli allenatori.

L'obbligatorietà del tecnico qualificato si estende anche all'attività giovanile della Lnd (Campionato Juniores Nazionale o Regionale), oltre che al Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque. Le Società della LND che partecipano alle attività giovanili, invece, devono tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore di "squadre minori". Nel momento in cui, per qualsiasi ragione, si interrompesse il rapporto con l'allenatore già tesserato (per le categorie in cui è richiesto l'obbligo), le Società dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

Da qualche anno a questa parte, grazie a un accordo intervenuto fra la Lega Nazionale Dilettanti e l'AIAC, è possibile per un allenatore esonerato prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa Stagione Sportiva.

Gli accordi economici fra tecnici e società LND

Gli Allenatori Dilettanti hanno diritto ad un premio di tesseramento annuale, che per la stagione sportiva 2010/2011 è stabilito negli importi riportati nella tabella a lato e pubblicati dalla LND sul proprio Comunicato Ufficiale n. 1 del 1º Luglio 2010. Gli accordi vanno depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra.

Il deposito, che dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico, è a cura dell'allenatore interessato entro il termine di venti giorni dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata (entro 15 giorni dalla sottoscrizione) apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti.

Per le Società partecipanti al Campionato di 2ª Categoria e per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.

Le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico. Gli Allenatori con abilitazione professionistica, tesserati con Società dilettantistiche, possono invece sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, e poi depositati presso i competenti Comitati o Divisioni (massimale lordo annuale di Euro 25.822,00).

Anche in questo caso dovranno essere consegnati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società.

Il premio di tesseramento annuale per gli Allenatori

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti, per la Stagione Sportiva 2010/2011, è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	€ 14.000
- Campionato di Eccellenza	€ 11.500
- Campionato di Promozione	€ 9.500
- Campionato di 1ª Categoria	€ 7.500
- Campionato di 2ª Categoria	€ 3.000
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"	€ 12.500
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2"	€ 9.500
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"	€ 7.800
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"	€ 14.000
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2"	€ 10.500
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"	€ 7.800
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	€ 3.000
- Campionato Juniores Nazionale o Regionale	€ 3.000
- Allenatore "squadre minori"	€ 3.000
- Campionato Nazionale "Under 21" Calcio a Cinque	€ 2.000

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori Dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica (massimale lordo annuale di Euro 25.822,00) potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.